



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 Del 16-03-2020

Oggetto: Legge 22 maggio 2017 n. 81 DPCM 8 MARZO 2020 e Direttiva n. 2/2020 del 12.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione - Approvazione nel comune di Sant'Arcangelo Provvedimenti.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 11:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

PARISI VINCENZO NICOLA	SINDACO	Presente
GALOTTA ANTONIO	VICE-SINDACO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	ASSESSORE	Presente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	ASSESSORE	Assente
DI NOIA SALVATORE	ASSESSORE	Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Giuseppe ROMANO**

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVTD-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza n. 3 dell'8.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Basilicata, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID -19 prescrive l'osservanza di una serie di misure da parte dei cittadini che rientrano in Basilicata dalla Zone Rosse;

VISTO il DPCM del 4.3.2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha prescritto, tra le altre misure previste nell'allegato 1 al decreto anche il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il DPCM dell'8.3.2020 art. 2 comma 1 che prevede in particolare quanto segue:

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

Ritenuto che, se il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione (il DPCM del 4 marzo reca la citata prescrizione del "rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"), tale accortezza non può essere circoscritta soltanto alle manifestazioni pubbliche o private, ma riguarda anche gli uffici pubblici dove, inevitabilmente si verificano situazioni di contatto che, con riferimento all'allegato 1 dello stesso DPCM dovrebbero essere caratterizzate da comportamenti quali:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- evitare abbracci e strette di mano
- ecc..

Viste, altresì:

- la L. 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l'art. 14;
- la L. 22 maggio 2017 n. 81 ed in particolare il capo II "Lavoro Agile";
- la Direttiva n.3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Dato atto altresì, che:

- la modalità lavorativa in SW è resa possibile dal processo di dematerializzazione in atto e, nel contempo, promuove e diffonde le tecnologie digitali;
- le tecnologie digitali permettono di lavorare in modo più flessibile utilizzando meccanismi di coordinamento diversi dal tradizionale controllo a vista basato sulla presenza fisica;
- il superamento delle rigidità tipiche della compresenza spazio-temporale deve quindi integrarsi con la necessità di facilitare la cooperazione e la condivisione costante delle

informazioni tra le persone, sempre più necessarie per raggiungere gli obiettivi sfidanti ascrivibili ad una organizzazione complessa, dinamica e in continua evoluzione per rispondere ai bisogni della comunità;

- l'avvio di una sperimentazione, almeno in questa fase di urgenza, con un numero ridotto di collaboratori consente di monitorarne attentamente gli esiti e costituisce un'opportunità per integrare ed ampliare le forme di lavoro flessibile;

Vista da ultimo la direttiva n. 2/2020 del 12.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad oggetto " indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che disciplina anche le modalità di prestazione lavorativa del lavoro agile nel modo seguente al punto 3 rubricato **Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa:**

"In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020, infatti, l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l'obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni."

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

Vista da ultimo l'ordinanza del 15.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Basilicata che al secondo comma prevede testualmente:

2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:

a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci; b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione; c) spostamenti per motivi di salute.

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere a disciplinare le modalità di attuazione dello SW nel Comune di Sant'Arcangelo almeno sino alla ultimazione dello stato di emergenza assicurando altresì il rispetto dei tempi previsti per gli adempimenti istituzionali;

Valutato quindi, in questa fase emergenziale di avviare lo SW con le seguenti postazioni:

- ***Segretario Comunale anche per le giunte on line;***
- ***Responsabile area finanziaria;***
- ***Responsabile area amministrativa;***
- ***Responsabile area tecnica;***

Dato atto che l'avvio dello SW per le predette figure, in questa fase, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera r) viene fatto in deroga alle informazioni delle OO.SS. territoriali e alla RSU del Comune di Sant'Arcangelo;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto.

PROPONE

- 1) **Di stabilire ed avviare**, per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa ed in forza delle norme richiamate che qui si intendono integralmente riportate, nell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo **“il lavoro agile (Smart Working) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**, con decorrenza sin dalla presente giunta per le seguenti figure dirigenziali:

- ***Segretario Comunale anche per le giunte on line;***
- ***Responsabile area finanziaria;***
- ***Responsabile area amministrativa;***
- ***Responsabile area tecnica;***

- 2) **Di dare atto altresì che:**

- La “prestazione di lavoro agile”, è la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che

consentano il collegamento con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali;

- La "sede di lavoro", è la sede dell'ufficio a cui il dipendente è assegnato;
- Il "domicilio", è un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro agile che sia nella disponibilità del dipendente;
- La "postazione di lavoro agile", è il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro agile, compresa, ove richiesta dal dipendente, l'attrezzatura di supporto.
- L'assegnazione della posizione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente.
- Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.
- La durata della prestazione lavorativa a domicilio tiene conto delle esigenze organizzative del servizio a cui è assegnato, che per quanto concerne il segretario è correlato alla titolarità per 15 ore settimanali e per quanto concerne il dirigente del settore tecnico è pari a 18 ore settimanali ex art. 14 del CCNL del 2004 all'interno del normale orario d'obbligo che lo stesso dipendente presta presso l'ente di appartenenza;
- I dirigenti i sopra indicati si trovano nella seguente situazione per quanto concerne la strumentazione per la effettuazione delle prestazioni lavorative in SW: tutti sono dotati di postazione informatica personale;
- L'Amministrazione provvede, comunque, a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica dei dipendenti sopra indicati (ad es. login tramite ID e password) e comunque quanto all'occorrenza trattandosi di fase emergenziale;
- Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante al segretario che svolge l'attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto, per la generalità dei dipendenti del comparto, dai contratti collettivi di lavoro vigenti né sono dovute forme forfettarie mensili a titolo di rimborso delle spese connesse al consumo energetico.

3) Di dare atto che permangono in capo ai responsabili di settore, in questa fase emergenziale, sia quelli in smart working che per gli altri, oltre ai propri compiti correlati al ruolo rivestito, anche le responsabilità in ordine al coordinamento e all'obbligo di assicurare che sia garantita la funzionalità del settore di preposizione e che per quanto concerne la fruizione delle ferie dovranno attenersi a quanto di seguito indicato:

Fruizione delle ferie: il combinato disposto degli artt. 1., del d.P.C.M. 9.3.2200 e 1, comma 1, lett. e, del d.P.C.M. 8 marzo 2020, prevede la necessità di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Tale misura, che rientra fra quelle volte al contenimento della diffusione del virus, deve essere adottata per agevolare la massima riduzione possibile delle presenze in ciascun settore, nel rispetto delle restrizioni imposte dai provvedimenti governativi e per favorire gli effetti attesi da tali restrizioni.

Ciò può avvenire **sia programmando una adeguata alternanza tra i vari dipendenti nei giorni di rientro in ufficio** dal lavoro agile e sia tra quelli che non sono nelle condizioni (per lo svolgimento di mansioni specifiche non confacenti al lavoro agile), e sia utilizzando

a tale scopo la fruizione di giorni di ferie, congedi parentali ed altri istituti consentiti dall'ordinamento.

Pertanto, i responsabili di settore dovranno assicurare il rispetto delle predette misure emergenziali attraverso una attenta programmazione delle assenze, *predisponendo eventualmente direttamente, informandone il sindaco ed il segretario comunale, ulteriori prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, e laddove questa non sia configurabile per la tipologia di attività svolta dal dipendente, attraverso l'utilizzo obbligatorio del congedo ordinario, a partire dalle ferie residue 2019, oltre a tutti gli altri istituti ordinariamente previsti.* **In mancanza delle suddette giustificazioni, l'assenza potrà essere ricondotta d'ufficio anche alle ferie dell'anno corrente, (salvo successiva diversa valutazione del titolo dell'assenza in caso di eventuali apposite disposizioni governative).** Resta inteso che, stante la disposizione contrattuale che prevede l'obbligatorietà dell'utilizzo delle ferie residue relative all'anno 2019 entro il prossimo mese di aprile, non sarà consentito un differimento di tale termine per l'anno in corso.

- 4) Per quanto non espressamente previsto nel precedente punto 2) si rinvia alla vigente disciplina in essere;
- 5) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di assicurare adempimenti istituzionali.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella Stessa riportate;

DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, il parere di regolarità tecnica mentre è irrilevante il parere di regolarità contabile e che lo stesso sono è stato favorevolmente reso dal Responsabile dell'area Amministrativa;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto

IL SINDACO
Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio dal 17-03-2020 al 01-04-2020

N.323 Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, il _____

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n° 3438 in data 17.03.2020 così come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 16-03-2020 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO